

# IMU SALDO ANNO 2014

Il versamento della rata di saldo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2014.

Il versamento del saldo di dicembre, per gli immobili non esclusi dal pagamento più sotto specificati, deve essere calcolato per tutto l'anno sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso, detraendo quanto versato in sede di acconto 2014.

Chi ha versato in un'unica soluzione entro il 16/6 dovrà provvedere, entro il 16/12, ad effettuare il conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2014.

## ALIQUOTE IMU ANNO 2014 (da utilizzare per il saldo, con conguaglio per tutto l'anno, del 2014):

Per l'anno 2014 il Consiglio comunale ha deliberato le seguenti aliquote:

- a. aliquota di base pari allo 1,06 per cento, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti;
- b. aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- c. aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati");
- d. aliquota pari allo 0,98 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
- e. aliquota pari allo 0,98 per cento per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria;
- f. aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell'"Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

La sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti c), d) ed f) sopraelencati, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Tributi, entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale (16/12/2014).

Codici tributo da utilizzare per il versamento del Saldo dell'anno 2014 con modello F24:

Codice Comune: H628

## RIEPILOGO CODICI TRIBUTO

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24  
(Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n.33/E del  
21/05/2013 )

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	3912	...
Terreni agricoli	3914	...
Aree fabbricabili	3916	....
Altri fabbricati (esclusi fabbricati D )	3918	....
Immobili Gruppo catastale D (Quota Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76)	....	3925
Immobili Gruppo catastale D (Quota Comune corrispondente all'aliquota eccedente lo 0,76)	3930	.....

## **DAL 1 GENNAIO 2014 L'IMU NON E' PIU' DOVUTA PER LE SEGUENTI FATTISPECIE:**

**-Abitazione principale e pertinenze** (entro i limiti di legge), **purchè l'abitazione principale non sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.** Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano assimilate all'abitazione principale le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria;

**-Abitazione e relative pertinenze, purchè non locata, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;**

**Abitazione e relative pertinenze, purchè non locata, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;**

**-Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;**

**-Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);**

**-Casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** (ai soli fini dell'applicazione dell'I.M.U., l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione);

**-Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forza di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;**

**-Fabbricati rurali ad uso strumentale;**

**-Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione purchè non siano, in ogni caso, locati.** Ai fini dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell'anno successivo apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.